

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 15 marzo 2011, n. 17

#### Istituzione della Commissione istituzionale per l'emergenza occupazionale.

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 18 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la propria deliberazione 9 giugno 2010, n. 46 (Istituzione Commissione speciale sull'emergenza occupazionale);

Vista, altresì, la propria deliberazione 15 settembre 2010, n. 68 (Commissione speciale sull'emergenza occupazionale. Proroga dei termini dei lavori della Commissione), con la quale sono stati prorogati i lavori della commissione;

Udito il resoconto delle attività della commissione speciale emergenza occupazionale nella seduta consiliare del 18 gennaio 2011;

Vista la risoluzione n. 35 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 gennaio 2011 e collegata al resoconto dei lavori della Commissione speciale sull'emergenza occupazionale;

Considerato che nella risoluzione n. 35 si esprime preoccupazione per la situazione dell'occupazione e del mercato del lavoro in Toscana, al centro degli effetti della crisi che ha colpito duramente anche la nostra Regione, e si ravvisa la necessità di un costante lavoro di monitoraggio e di analisi, nonché di valutazione delle politiche pubbliche e degli strumenti conseguenti posti in atto, particolarmente a livello regionale, per recuperare, quantitativamente e qualitativamente, occupazione;

Considerato, altresì, che con la citata risoluzione si prende atto che i lavori della commissione speciale sull'emergenza occupazionale non possono essere ulteriormente prorogati, visto quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale) e si evidenzia la necessità di una modifica

dello stesso che consenta di garantire tempi di lavoro più ampi, sulla base delle decisioni assunte in proposito dal Consiglio regionale, alle commissioni straordinarie dedicate a specifici temi valutati come particolarmente importanti dall'Assemblea consiliare;

Visto il regolamento interno consiliare 15 febbraio 2011, n. 15 (Modifiche all'articolo 55 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");

Visto l'articolo 55, comma 2 bis, del reg. int. c.r. n. 12/2010 che dispone: "Il Consiglio può altresì istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale";

Ritenuto, pertanto, di istituire per l'intera durata della corrente legislatura la Commissione istituzionale per l'emergenza occupazionale, composta da sette consiglieri, di cui quattro di maggioranza e tre di opposizione;

#### DELIBERA

1. di istituire per l'intera durata della corrente legislatura la Commissione istituzionale per l'emergenza occupazionale ai sensi dell'articolo 55, comma 2 bis, del reg. int. c.r. n.12/2010, composta da sette consiglieri, di cui quattro di maggioranza e tre di opposizione;

2. di individuare i seguenti compiti e finalità:  
- analisi della situazione occupazionale in Toscana e valutazione dell'efficacia degli strumenti pubblici in atto a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale;  
- formulazione di proposte finalizzate a rafforzare gli strumenti per il superamento dell'emergenza occupazionale e a garantire adeguata tutela ai lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale.

3. di definire i poteri della Commissione nei limiti di cui all'articolo 55 comma 3 del reg. int. c.r. n. 12/2010, ferme restando le competenze delle commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 25 e seguenti di detto regolamento, perseguendo momenti di collaborazione istituzionale con le stesse;

4. di determinare che, prima del termine dei lavori, la Commissione presenterà all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una relazione conclusiva sulle attività compiute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.